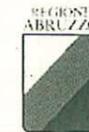


- Si dà atto che in data 14 DIC. 2017 è stata effettuata, ai sensi del D.Lgs.33/2013 e s.m.i., la pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale della Regione Abruzzo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Vacat)
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott. Antonio Di Paolo

L'Estensore
Dott. Giuseppe CAVALIERE

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Giuseppe CAVALIERE



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPD 019/ 263

del 14 DIC. 2017

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE

UFFICIO POLITICHE DI SVILUPPO DELLE FILIERE IN AMBITO PSR

OGGETTO: Modifica ad integrazione dell'allegato C) "Elenco comuni zone svantaggiate ex. Art. 18 Reg. 1257/1999" di cui alla Determinazione n. DPD019/244 del 22.11.2017 "Regolamento (UE) N. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari – Art. 31. Regolamento delegato (UE) n.665/2014 e Decreto Mipaaf n.57167 del 26.07.2017 "Prodotto di montagna". Modulistica per comunicazioni ed Elenco comuni montani.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento (UE) N. 1151/2012 del parlamento europeo e del consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare l'art. 31 che istituisce l'indicazione «prodotto di montagna» come indicazione facoltativa di qualità,

VISTO il Decreto MiPAAF 26 luglio 2017 n. 57167 "Disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 665/2014 sulle condizioni di utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna»" che disciplina in conformità al regolamento (UE) n. 1151/2012 e al regolamento delegato (UE) n. 665/2014:

- le condizioni di utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna»;
- la concessione della deroga all'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna» per operazioni di trasformazione svolte al di fuori della zona di montagna;
- gli adempimenti degli operatori;
- monitoraggio e controlli.

PRESO ATTO, ai sensi dell'Art. 1 (Prodotti di originale animale) del suddetto Regolamento, che:

- Il termine «prodotto di montagna» può essere applicato ai prodotti forniti da animali nelle zone di montagna definite all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 e trasformati in tali zone.
- Il termine «prodotto di montagna» può essere applicato ai prodotti derivanti da animali allevati per almeno gli ultimi due terzi del loro ciclo di vita in tali zone di montagna, se i prodotti sono trasformati in tali zone.
- In deroga al paragrafo 2, il termine «prodotto di montagna» può essere applicato a prodotti derivanti da animali transumanti che sono stati allevati per almeno un quarto della loro vita in pascoli di transumanza nelle zone di montagna.

CONSIDERATO che l'art. Art. 4 (Adempimenti degli operatori) del suddetto Decreto stabilisce che:

- Gli operatori sono tenuti ad adempiere alle prescrizioni previste in tema di rintracciabilità di cui al regolamento (CE) n. 178/2002, in modo da consentire una rintracciabilità dei prodotti di montagna, delle materie prime e dei mangimi destinati ad essere utilizzati nel relativo ciclo di produzione. La tracciabilità deve essere assicurata in ogni fase della produzione, della trasformazione e della commercializzazione. La relativa documentazione giustificativa deve essere fornita su richiesta degli Organi di controllo ufficiali.
- Nelle more dell'attuazione degli adempimenti di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015, n. 162 gli operatori che intendono utilizzare l'indicazione facoltativa

di qualità «prodotto di montagna», devono trasmettere entro trenta giorni dall'avvio della produzione del prodotto di montagna il modulo di cui all'allegato 1, debitamente compilato, alla regione ove è situato l'allevamento o l'azienda di produzione dei prodotti di montagna o lo stabilimento di trasformazione di tali prodotti. Per far fronte a specifiche esigenze territoriali, è facoltà delle regioni prevedere ulteriori informazioni.

DATO ATTO che con Determinazione dirigenziale n. DPD019/244 del 22.11.2017:

- è stata approvata la modulistica predisposta dal Servizio Promozione delle Filiere: **Modello A) Comunicazione Semplice - Modello B) Comunicazione con deroga**, che allegati alla suddetta determinazione rispettivamente sotto la lettera A) e B) ne costituiscono parte integrante e sostanziale, modelli che gli operatori della regione Abruzzo devono utilizzare per le comunicazioni di cui al comma 2 dell'Art. 4 del Decreto MiPAAF del 26.07.2017 n.57167 sulle condizioni di utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna»;

- è stato allegato sotto la lettera C), l' "Elenco dei comuni zone svantaggiate ex. Art. 18 Reg. 1257/1999" ossia l'elenco dei Comuni classificati montani della regione Abruzzo, nei quali è possibile utilizzare detta indicazione facoltativa di cui all'Art. 31 del reg. (UE) n. 1151/2012;

CONSIDERATO che, per mero errore materiale, il suddetto Allegato C) non comprende alcuni comuni che invece risultano inseriti utilmente nel documento relativo alla "Zonizzazione" PSR Abruzzo 2014-2020 (4. AREE ELEGGIBILI AI SENSI DELL'ART. 32 DEL REG. 1305/2013 - Elenco comuni zone svantaggiate ex. Art. 18 Reg. 1257/1999);

RITENUTO opportuno modificare ed integrare il suddetto elenco, inserendo anche i Comuni mancanti, nonché di pubblicare il nuovo Allegato C) "Elenco dei Comuni zone svantaggiate ex. Art. 18 Reg. 1257/1999", che forma parte integrante e sostanziale alla presente, in sostituzione di quello allegato alla determinazione dirigenziale n. DPD019/244/2017;

VISTA la L.R. n. 77/1999 e ss.mm.ii;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) DI MODIFICARE ED INTEGRARE l' "Elenco dei Comuni zone svantaggiate ex. Art. 18 Reg. 1257/1999", ossia dei Comuni classificati montani della regione Abruzzo, nei quali è possibile utilizzare l'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna», così come risultante dal documento "Zonizzazione" PSR Abruzzo 2014-2020 (4. AREE ELEGGIBILI AI SENSI DELL'ART. 32 DEL REG. 1305/2013 - Elenco comuni zone svantaggiate ex. Art. 18 Reg. 1257/1999);
- 2) DI SOSTITUIRE l'Allegato C) di cui alla Determinazione dirigenziale n. DPD019/244/2017 con l'allegato alla presente, che ne forma parte integrante e sostanziale;
- 3) DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito della regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it/agricoltura, nonché ai soli fini notiziali, in forma integrale e con i relativi allegati sul BURAT e nella sezione del sito della regione Abruzzo "Amministrazione Trasparente";

Allegati:

- ✓ Nuovo Allegato C) **Elenco comuni** zone svantaggiate ex. Art. 18 Reg. 1257/1999, composto di n. 5 facciate.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO (Vacat)
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott. Antonio Di Paolo